



## IN QUESTO NUMERO

- Monitoraggio Lavoro Flessibile - proroga termini al 31 ottobre 2013.
- ARAN: modalità di calcolo della retribuzione di risultato della Posizione Organizzativa Part Time.
- Agenzia delle Entrate: Aumento aliquota Iva dal 21% al 22% istruzioni.
- Ministero dell'Interno: risorse statali a sostegno delle Unioni e delle Comunità Montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.
- Ministero dell'Interno: comunicato relativo alle certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni inadempienti.
- AVCP: Redazione degli atti di pianificazione e riconoscimento dell'incentivo ex art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Segnalazione a Governo e Parlamento.
- IFEL: Nota di approfondimento sulla rateizzazione tares 2013.
- Ministero dell'Interno: Istituzione dell' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - dpcm n. 109 del 23 agosto 2013.
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: modifica della comunicazione sulle procedure di applicazione dell' ex art. 4 comma 3 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135.
- Garante della Privacy: Trattamento di dati personali per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale .
- Ministero dell'Ambiente: nota esplicativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - sistri".

**Monitoraggio Lavoro Flessibile -  
proroga termini al 31 ottobre 2013.**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che i termini per la conclusione del monitoraggio inerente agli adempimenti ex articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge 190/2012, originariamente fissati in 60 giorni a partire dalla data di apertura della rilevazione per ciascun comparto, sono ulteriormente prorogati al giorno 31 ottobre p.v.

Si ricorda che le tipologie di amministrazioni per le quali il monitoraggio del lavoro flessibile è stato finora attivato ed è tuttora in corso la rilevazione sono le seguenti:

Presidenza del Consiglio dei ministri,  
amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e Ministeri

Agenzie fiscali

Enti pubblici di ricerca

Enti pubblici non economici (incluse le Autorità di bacino e le federazioni ed i Consigli nazionali degli ordini professionali)

Enti ex art. 70, del D. Lgs. 165/2001

Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato

Regioni ed enti pubblici non economici regionali

Enti locali

Università

Si ricorda, inoltre, che sono tenute all'effettuazione del monitoraggio anche le amministrazioni per le quali nel corso del 2012 non sia rilevabile alcuno dei rapporti di lavoro flessibile monitorati.

A seguire, verrà contestualmente aperta la rilevazione per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

**ARAN: modalità di calcolo della retribuzione di risultato della Posizione Organizzativa Part Time.**

Sulla questione del trattamento economico accessorio del personale part time incaricato di Posizione Organizzativa, l'Aran ha chiarito quanto segue:

"Innanzitutto, si deve ricordare che al personale con contratto di lavoro a tempo parziale, ordinariamente, non può essere conferita la titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000.

Tale disciplina non è stata in alcun modo modificata o abrogata.

L'eventuale deroga è ammessa solo nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 11 del CCNL del 22.1.2004.

L'effettiva attuazione della disciplina del citato art. 11 è rimessa solo ed esclusivamente alle valutazioni del singolo ente che preventivamente individua, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via solo temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche a personale con rapporto a tempo parziale, di durata comunque non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

La particolare formulazione della clausola contrattuale, con il riferimento esclusivamente alle

"esigenze organizzative" come autonomamente valutate dall'ente, vale ad evitare che l'individuazione delle posizioni organizzative conferibili a personale a tempo parziale finisca per essere collegata alle scelte individuali del singolo lavoratore;

L'ente potrebbe avvalersi della disciplina di cui si tratta anche con riferimento a posizioni organizzative attualmente ricoperte da personale a tempo pieno ed indeterminato.

Nessuna disposizione contrattuale esclude tale possibilità, tenuto conto che l'introduzione di posizioni organizzative a tempo parziale risponde, nella logica dell'istituto, alla necessità di soddisfare specifiche esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico.

Sarà il dipendente, attualmente incaricato, a valutare l'opportunità di accettare il nuovo incarico, trasformando il suo rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in relazione all'orario previsto per la posizione organizzativa.

Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 11 del CCNL del 22.1.2004, l'ente, come detto, procede alla preventiva valutazione delle proprie esigenze organizzative, per verificare se effettivamente queste richiedano posizioni organizzative a tempo parziale, anche con riferimento alla determinazione del tempo di lavoro delle stesse.

La verifica può anche concernere singoli casi, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e trasparenti preventivamente adottati, per evitare forme di abuso o applicazioni

personalizzate.

Il CCNL ha inteso evitare, invece, che il dipendente richieda, per esigenze personali, la trasformazione del proprio rapporto in rapporto a tempo parziale, e l'ente per assecondare la richiesta modifichi la propria organizzazione.

In relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, l'ente dovrà procedere anche al riproporzionamento del valore della retribuzione di posizione ordinariamente connessa all'incarico conferito, in relazione al tempo di lavoro previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale, come espressamente prescritto dalla citata normativa dell'art. 11 del CCNL del 22.1.2004.

Diversamente ritenendo (prescindendo quindi dal riproporzionamento) si determinerebbe il paradosso di un incarico di posizione organizzativa retribuito allo stesso modo, sia se svolto a tempo pieno sia se svolto a tempo parziale.

In presenza di una posizione organizzativa a tempo parziale, secondo quanto sopra detto, non si pone alcun problema specifico di determinazione della relativa retribuzione di risultato.

Infatti, essendo questa particolare voce retributiva quantificata in una quota percentuale della retribuzione di posizione attribuita alla singola posizione organizzativa, diminuendo, formalmente e necessariamente, quest'ultima, secondo quanto sopra detto, automaticamente, non può non essere diminuita anche la retribuzione di risultato.

**Agenzia delle Entrate: Aumento aliquota Iva dal 21% al 22% istruzioni.**

L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni in relazione all'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013, disposto dall' articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76).

Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l'aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell'Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni.

Ulteriori informazioni su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

**Ministero dell'Interno: risorse statali a sostegno delle Unioni e delle Comunità Montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.**

Il Ministero dell'Interno, rende noto che è disponibile il prospetto di riparto delle risorse statali assegnate alle Regioni per il sostegno delle Unioni e delle Comunità Montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, predisposto secondo le modalità stabilite con l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 26 settembre 2013.

I dati sono reperibili su: [www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it)

**Ministero dell'Interno: comunicato relativo alle certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni inadempienti.**

Il Ministero dell'interno, rende noto che è disponibile, all'indirizzo [www.finanzalocale.interno.it](http://www.finanzalocale.interno.it), l'elenco dei comuni che alla data del 28 settembre 2013, risultano ancora inadempienti relativamente all'invio delle le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 .

Oltre ad invitare gli enti inadempienti a provvedere all'invio, il Ministero rammenta che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, atteso che trattasi di documento contabile soggetto a riscontri circa

controlli di quadratura numerica, ma è necessario aver ricevuto una comunicazione circa il buon esito della stessa, come previsto nei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di certificazioni di bilancio.

**AVCP: Redazione degli atti di pianificazione e riconoscimento dell'incentivo ex art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Segnalazione a Governo e Parlamento.**

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, rende noto di aver inviato al Governo ed al Parlamento un atto con il quale segnala l'opportunità di modifica o integrazione della norma del Codice dei contratti che disciplina i "Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti" (art. 92, comma 6, del Codice).

Tale disposizione statuisce, al comma 6, che "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

In merito alla norma sopra riportata sia l'Avcp che la Corte dei conti hanno reso pronunce non pienamente conformi in ordine alla tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali l'amministrazione interessata può riconoscere i compensi incentivanti, ivi

previsti, al personale interno che li ha redatti.

Stante il tenore letterale della norma, che non consente la chiara individuazione degli atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile corrispondere l'incentivo *de quo* al personale incaricato della redazione degli stessi, ed al fine di dirimere il contrasto interpretativo in materia, si pone dunque l'esigenza di un intervento di modifica o di integrazione dell'art. 92, comma 6, del Codice, volta ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l'incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno redatti, in modo da contemplare espressamente anche il riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.

Il documento integrale è disponibile su [www.avcp.it](http://www.avcp.it).

Si segnala che il documento contiene le pronunce in materia dell'AVCP e della Corte dei Conti.

**IFEL: Nota di approfondimento sulla rateizzazione tares 2013.**

L'IFEL ha reso disponibile una nota di approfondimento sulla Tares dalla quale si evince che:



Maggiorazione:

“appare ragionevole e coerente con l'impianto generale delle norme sulla riscossione del Tares che il pagamento della maggiorazione si applichi all'ultima rata in scadenza al 2013, ma che nei casi in cui un Comune stia procedendo diversamente, tale diversa modalità non può in alcun modo essere considerata illegittima, né censurabile alla luce della normativa vigente”.

Inoltre : “la competenza a stabilire la scadenza delle rate di versamento Tares, in alternativa a quelle fissate dalla legge, spetta al Comune che potrà determinarle senza alcun condizionamento rispetto alla prassi che caratterizza altri pagamenti tributari”.

Il documento integrale è disponibile su:  
<http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/1339-nota-ifel-su-rateizzazione-tares-2013>

Ministero dell'Interno: Istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) - dpcm n. 109 del 23 agosto 2013.

Il Ministero dell'Interno - Servizi Demografici, ha emanato la circolare n. 19 del 3 ottobre 2013 in relazione all'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANP R), che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente

all'estero (AIRE).

L'ANP R dovrà gradualmente subentrare, entro il 31 dicembre 2014, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero, tenute dai comuni, ferme restando le attribuzioni del sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico degli enti locali (TUEL).

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dpcm n. 109/2013, le nuove disposizioni entreranno in vigore il 16 ottobre p.v..

Il Ministero puntualizza che in questa prima fase di realizzazione del progetto, l'aspetto innovativo, per quanto riguarda le anagrafi comunali attiene al fondamentale passaggio ad un nuovo sistema di sicurezza.

Tale passaggio - di rilievo essenziale - coinvolgerà tutti i comuni, che dovranno porre in essere taluni adempimenti, secondo le modalità operative che saranno illustrate in una circolare che verrà a breve diramata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: modifica della comunicazione sulle procedure di applicazione dell' ex art. 4 comma 3 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135

Sul sito della AGCM è disponibile la nuova procedura di applicazione dell' ex art. 4 comma 3 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche in legge 7 agosto 2012 n. 135 per il rilascio del parere vincolante previsto da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in relazione agli obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche che controllano società strumentali c.d. in house che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

Le amministrazioni destinatarie delle previsioni contenute nell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono tenute allo scioglimento o all'alienazione, con procedura a evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute nelle società, controllate direttamente o indirettamente, che abbiano realizzato nel 2011 un fatturato superiore al 90% per prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

Gli obblighi disciplinati dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si riferiscono anche alle società strumentali già titolari dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la gestione in house.

Come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 229/2013, la previsione di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. n. 95/12 costituisce un vincolo di adeguamento ulteriore per tutte le società pubbliche strumentali non ancora conformi al modello dell'in house providing, siano queste soggette o meno agli obblighi di dismissione di cui al comma 1 dell'art. 4.

Ciò comporta che il mantenimento di società in house strumentali è subordinato ai presupposti previsti per la deroga di cui al comma 3 dello stesso art.4.

Il documento è disponibile su <http://www.agcm.it>

Garante della Privacy: Trattamento di dati personali per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido comunale .

Il Garante della privacy ha censurato il comportamento di un Ente Locale per il trattamento di dati personali per l'iscrizione dei bambini all'asilo nido.

Il trattamento è stato ritenuto non pertinente ed eccedente rispetto alle finalità (predisposizione della graduatoria per l'iscrizione all'asilo comunale).

Il Garante ha infatti rilevato che il Comune, nel modulo di domanda di iscrizione all'asilo richiede di indicare i seguenti dati:

- relativi al padre e alla madre del minore:
- nome e cognome, data di nascita,

residenza, titolo di studio, professione/attività;

- se studente, scuola, università, ente di formazione frequentato, sede di frequenza, data inizio e fine corso, orario settimanale;

- condizione lavorativa: dipendente, autonomo/a (titolare/socio/a), altro, disoccupato/a dal...;

- l'azienda presso cui è assunto/a o con cui ha stipulato contratto di lavoro: nome impresa/società; sede effettiva di lavoro (comune, via, tel.), data assunzione/inizio attività; se il contratto è a termine, data di scadenza;

- orario di lavoro settimanale: tempo pieno (n. ore)/part-time (n. ore); mattino/pomeriggio/notte dalle h alle h...); n. giorni lavorativi settimanali; in caso di trasferte con pernottamenti, indicare il num. di notti mediamente effettuate in un anno;

- condizione lavorativa di precariato-disoccupazione: precario/a dal...ore settimanali; impresa/società (comune, via, tel.); disoccupato/a dal...; ultima impresa/società (comune, via, tel.);

- relativi alla famiglia:

- presenza di entrambi i genitori nel nucleo familiare;

- il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");

- la presenza di un procedimento di affidamento o adozione in corso;

- la circostanza che la famiglia sia affidata ai servizi sociali;

- l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;

- il numero di persone di cui si compone

il nucleo familiare;

- l'anno di nascita, la professione o la scuola frequentata da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;

- relativi ai nonni materni e paterni:

- il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, se risultano residenti nel territorio del Comune, l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità.

La criticità rilevata dal Garante concerne il "disallineamento" tra i numerosi dati personali richiesti dal Comune nell'ambito della compilazione del modulo di domanda di iscrizione all'asilo nido e quelli di cui invece il Comune necessita per verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione all'asilo, individuati nel regolamento comunale. Tale mancata corrispondenza configura un'acquisizione indebita di dati personali non contemplati tra quelli richiesti nell'ambito dei requisiti di ammissione individuati dal regolamento e, per tale motivo, eccedenti e non pertinenti nonché non indispensabili con riferimento ai dati sensibili.

Il Garante ha pertanto rilevato l'illiceità della raccolta dei dati personali concernenti:

- il motivo di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare ("separazione, divorzio, morte, etc.");

- la presenza di un procedimento di affidamento o adozione in corso;

- l'origine straniera di uno o entrambi i genitori, con l'indicazione dell'anno di ingresso in Italia;

- la professione o la scuola frequentata



da eventuali altri figli componenti il nucleo familiare;

- il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza dei nonni del minore e, nel caso nel caso questi risiedano sul territorio del Comune, anche l'occupazione, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro, lo stato di salute e l'invalidità,

Ministero dell'Ambiente: nota esplicativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - sistri"

In occasione dell'avvio dell'operatività del SISTRI stabilito alla data del 1° ottobre 2013, il Ministero dell'Ambiente ha emanato una nota esplicativa ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

L'articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:

- i "produttori iniziali di rifiuti pericolosi";
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
  - "gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti

pericolosi a titolo professionale";

- "gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi";
- i "nuovi produttori" di rifiuti pericolosi.

L'avvio dell'operatività del SISTRI è stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell'operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per definire le opportune semplificazioni.

La nota operativa del ministero è disponibile su: [www.sistri.it](http://www.sistri.it)